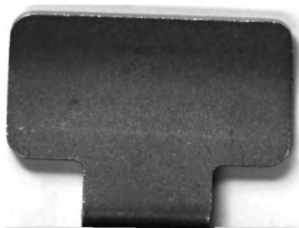
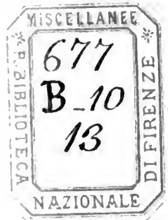
REGOLAMENTO DELLA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO DEGLI IMPRESSORI TIPOGRAFI DI...

Società di mutuo soccorso degli impressori tipografi di Milano






MISCELLANEE
R. BIBLIOTECA
NAZIONALE
DI FIRENZE
677
B_10
13


BIBLIOTECA NAZIONALE
FIRENZE

REGOLAMENTO

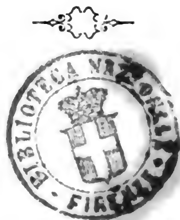
DELLA

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

DEGLI

IMPRESSORI TIPOGRAFI

DI MILANO



MILANO
TIPOGRAFIA DI SERAFINO GHEZZI
1873.



REGOLAMENTO

DELLA

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

DEGLI IMPRESSORI TIPOGRAFI

DI MILANO



TITOLO I.

Scopo della Società e sua costituzione.

Art. 1.° Soccorrere i Soci in caso di malattia, procurare ad essi lavoro per quanto sarà possibile, in tempo di disoccupazione, e stabilire un sussidio a chi si fosse reso impotente a lavorare per vecchiaja o per disgrazie sopravvenutegli, sono gli scopi a cui tende la Società.

Art. 2.° La Società si compone essenzialmente di Lavoranti Impressori Tipografi, i quali si chiamano Soci Effettivi, e di quanti onesti cittadini vogliono prendervi parte, sotto il titolo di Soci Onorari.

Art. 3.° Il numero dei Soci non può essere limitato.

TITOLO II.

Ammissione dei Soci.

Art. 4.° Possono essere ammessi come Soci Effettivi tutti i Lavoranti esercenti l'arte Tipografica Impressoria, domiciliati nella Città o nei Sobborghi di Milano, purchè abbiano compiti gli anni 18, non abbiano oltrepassati gli anni 40 e godano della pubblica stima.

Art. 5.° Il Lavorante che desidera far parte della Società, deve presentare domanda in iscritto al Comitato, corredandola dei seguenti documenti:

a) Fede di nascita;

b) Certificato, del Medico Onorario della Società, di sana costituzione fisica;

c) Attestato di buona condotta firmato da due probe persone, coll' indicazione della tipografia ove lavora.

Art. 6.° L'ammissione dei Soci Effettivi appartiene al Comitato. — Esso però deve prima darne avviso a tutti i Soci, e quando entro una settimana non vi sia stata alcuna opposizione, spedirà al Socio ammesso lettera d'accettazione ed una copia del presente Regolamento, dietro importo di Cent. 30. Se vi sarà opposizione motivata, la decisione sarà rimessa al Censore.

Art. 7.° L'ammissione dei Soci Onorari viene proposta dai Soci o dal Comitato, e deve essere approvata dalla Società.

TITOLO III.

Doveri e diritti dei Soci.

Art. 8.° Tutti i Soci devono attenersi al prescritto da questo Regolamento, ed a quanto venisse sancito dalle Adunanze della Società con future deliberazioni.

Art. 9.° I Soci Effettivi all'atto della loro ammissione devono pagare, a norma dell'età, una tassa d'ingresso, stabilita come segue:

Dagli anni	18	ai	25	L.	3
»	26	»	30	»	5
»	31	»	35	»	8
»	36	»	40	»	12

Art. 10.° Il pagamento della suddetta tassa può essere fatto anche in rate mensili, non minori di L. 1.

Art. 11.° Tutti i Soci Effettivi devono pagare un contributo mensile corrispondente a Cent. 25 per settimana, e cioè L. 1 al mese, se di quattro settimane, e L. 1, 25, se di cinque. I versamenti devono essere fatti alla prima domenica d'ogni mese all'Esattore di tipografia, ed in mancanza di questi, all'Esattore generale presso la Sala Sociale.

Art. 12.° Quel Socio che 15 giorni dopo la prima domenica del mese, non avrà pagato il contributo dell'intiera mesata scaduta, pagherà una sopra-tassa di Cent. 25, e chi sarà in arretrato di due mesi, pagherà una sopra-tassa di Cent. 50.

Art. 13.° Il Socio che 15 giorni dopo la prima domenica del terzo mese fosse in arretrato di tre contributi mensili, pagherà una sopra-tassa di L. 1. Non mettendosi in corrente entro 15 giorni, dopo avviso del Presidente, lo si riterrà come volontariamente uscito dalla Società, e non avrà diritto ad alcun rimborso. Volendo essere riammesso, dovrà rinnovare le pratiche occorrenti come nuovo Socio.

Art. 14.° Per ogni vertenza che potesse sorgere tra un socio ed un componente il Comitato, il Socio non avrà diritto di sospendere il pagamento del suo contributo mensile, ma potrà appellarsene al Censore.

Art. 15.° Il Socio che fosse impotente a pagare per malattia che passi i 6 mesi, o per mancanza di lavoro, a lui non attribuibile, dandone avviso al Comitato, gli verrà accordata una dilazione sino a quando siano cessate le predette cause, ed allora dovrà sborsare un aumento del contributo mensile di Cent. 50, sino all'intiero saldo degli arretrati.

Art. 16.° Sarà esonerato dal pagamento di tutte le quote decorse durante la sua assenza, quel Socio che per propria volontà intraprese il servizio militare sotto le Patrie Bandiere, o vi fu costretto da un decreto di leva, purchè al momento della sua partenza sia stato in corrente colla Società. Al suo ritorno verranno a lui computati gli anni pagati prima d'aver preso il servizio militare. Tale beneficio sarà accordato solamente a condizione che dopo il ritorno adempisca ai suoi doveri di Socio nei primi tre mesi di rioccupazione al-

l'arte Tipografica Impressoria, e che il Comitato abbia constatato non essere egli affetto da malattia cronica.

Art. 17.° Tutti i Soci Effettivi sono elettori ed eleggibili alle cariche sociali. I Soci Onorari non sono elettori, ma sono eleggibili; però non possono far parte del Comitato in numero maggiore di due.

Art. 18.° I Soci Onorari hanno diritto d'intervenire alle adunanze generali della Società. — Il loro voto è solamente consultivo ma nel caso che sieno in carica, a sensi dell'articolo precedente, esso è deliberativo.

Art. 19.° Dieci soci uniti hanno collettivamente il diritto di far convocare un'adunanza straordinaria, facendone domanda motivata alla Presidenza, la quale è tenuta a convocare tutti i Soci entro 15 giorni, se tale domanda non sarà contraria allo spirito dell'Associazione. In caso di rifiuto i Soci possono appellarsene al Censore. Se questi ammette la domanda, l'adunanza si convocherà entro 15 giorni dalla data del suo giudizio.

Art. 20.° Ogni Socio ha diritto d'ispezionare i registri risguardanti i conti del patrimonio sociale, ed il Comitato deve dare tutti gli schiarimenti che venissero ad esso richiesti.

TITOLO IV.

Del sussidio di malattia.

Art. 21.° Ogni Socio Effettivo, che ha pagato la tassa d'ingresso, un anno dopo la sua ammissione

nella Società, in caso di malattia, per la quale sia impotente al lavoro, ha diritto ad un sussidio giornaliero di L. 1. Tale sussidio è duraturo per tre mesi, scorsi i quali, viene ridotto a Cent. 50, parimenti al giorno, e per altri tre mesi, dopo i sei mesi cessa intieramente

Art. 22.° Al pagamento del sussidio di malattia verrà trattenuto al Socio quanto avesse d'arretrato verso la Società.

Art. 23.° Il Socio ammalato che intendesse approfittare del soccorso di malattia, dovrà darne avviso con lettera al Comitato, il quale manderà il Visitatore Infermiere non più tardi del terzo giorno dalla data dell'avviso ricevuto, e riconosciuta l' impotenza al lavoro, rilascerà tosto il mandato di sussidio. Questo decorrerà dopo il secondo giorno di malattia; però se essa oltrepassasse gli otto giorni, il soccorso decorrerà dal primo giorno della malattia, che sarà indicato nella lettera d'avviso.

Art. 24.° Il soccorso di malattia verrà pagato ogni domenica, dietro relativo attestato del Visitatore e del Medico curante. Il certificato medico dovrà essere rinnovato ogni quindici giorni. Se però il Socio fosse ricoverato in qualche ospitale, basterà il certificato del Medico curante, il quale indichi la durata della malattia.

Art. 25.° Non avrà nessun diritto al sussidio quel Socio che avrà lavorato durante la denunciata malattia. Non verrà pure accordato il sussidio all'ammalato che si rifiutasse di sottoporsi ad una cura medica o chirurgica regolare.

Art. 26.° Le malattie non più lunghe d'un mese,

dovranno essere seguite da un altro mese di ottima salute, per venire considerato il Socio come ricaduto in una nuova malattia, altrimenti verrà computata come continuazione della prima, ed il pagamento del sussidio continuerà soltanto sino alla fine di sei mesi, in via cumulativa. Se le malattie poi fossero di maggior durata, dovranno essere seguite da altrettanto tempo di ottima salute, quanto fu la durata di esse; fatta però eccezione alle malattie di diversa indole, ed alle epidemiche e contagiose.

Art. 27.° Il Socio che per mancanza di lavoro dovesse assentarsi da Milano e Sobborghi, e che continuasse a pagare regolarmente la sua quota di contributo mensile, in caso di malattia avrà diritto al sussidio, sempre che faccia tenere al Comitato un certificato medico vidimato dal Sindaco del Comune ove dimora, e sopporti in proprio le spese postali.

Art. 28.° Il Socio che si porterà fuori di Milano e Sobborghi a lavorare, cessando nello stesso tempo di pagare il suo contributo mensile, perderà il diritto al soccorso di malattia; se al suo ritorno però riprenderà i regolari pagamenti verrà considerato ancora come Socio, purchè tanto all'atto della partenza che del ritorno ne dia avviso al Comitato, non abbia oltrepassati i 40 anni, e non si trovi in istato cronico.

Art. 29.° Il Socio ammalato, in caso di temporanea assenza suggerita dal Medico curante, dovrà avvertirne il Comitato, accompagnando l'avviso coll'attestato medico, indicante la prescrittagli du-

rata dell'assenza, onde poter continuare nel godimento del sussidio.

Art. 30.° È in facoltà del Comitato d'inviare presso un Socio ammalato il Medico sociale, per constatare l'identità della malattia dichiarata. Il giudizio del Medico è inappellabile.

Art. 31°. Se un morbo epidemico o contagioso avesse a recare tante spese per sussidii di malattia da mettere in pericolo l'esaurimento del patrimonio sociale, verranno convocati i Soci per deliberare se debbasi sospendere o diminuire i pagamenti di soccorso o stabilire un' addizionale al contributo mensile sino a quando siano cessate le cause predette. In tale circostanza il sussidio per le malattie comuni dovrà pagarsi egualmente.

TITOLO V.

Del sussidio in causa di morte e dell' accompagnamento funebre.

Art. 32.° Alla morte d'uno dei Soci Effettivi verrà tosto dato alla famiglia del defunto un sussidio di L. 20, affinchè venga da essa provveduto alla sua tumulazione.

Art. 33.° Morto un Socio, il Comitato è incaricato d'avvisarne tutti gli altri Soci, e di nominare una rappresentanza della Società per l'accompagnamento funebre del defunto; è inoltre abilitato a dare ogni altra disposizione che fosse conseguentemente necessaria.

TITOLO VI.

Del sussidio all' incapacità al lavoro per vecchiaja o per disgrazie.

Art. 34.° Allorquando i mezzi sociali lo permetteranno, verrà stabilito un sussidio per quei Soci Effettivi che in causa di vecchiaja, o per disgrazie a loro sopravvenute, si fossero resi inabili al lavoro. Tale sussidio, colle relative norme da adottarsi, verrà statuito dall' Adunanza dei Soci.

TITOLO VII.

Del Presidente Onorario.

Art. 35.° La Società può avere un Presidente Onorario, nominato dai Soci e scelto fra le persone più distinte o fra coloro che l' avranno maggiormente benificata, sia coll'opera propria sia con elargizioni od altri modi. Questa carica è puramente onorifica, e ad essa spettano i doveri e i diritti dei Soci Onorari, col privilegio d' aver voto deliberativo nelle Adunanze.

TITOLO VIII.

Del Comitato.

Art. 36.° L'esecuzione del Regolamento sociale, delle deliberazioni dell' Adunanza dei Soci e l'am-

ministrazione della Società, sono devolute ad un Comitato, composto: d'un Presidente, d'un Vice-Presidente, di due Consiglieri supplenti, di un Segretario, di un Cassiere e di un Esattore generale.

Art. 37.° I suddetti membri vengono eletti dall'adunanza dei Soci, durano in carica un anno, e sono rieleggibili. Durante tale periodo possono però essere esonerati dal loro ufficio, sia per propria domanda, sia dai Soci in adunanza. In questi casi essi dovranno stare in carica fino a quando vengano surrogati. La Società dovrà provvedere alla loro surrogazione nel termine di giorni trenta.

Art. 38.° Il Comitato uscente è tenuto a dare al Comitato subentrante tutti gli schiarimenti di cui venisse richiesto.

Art. 39.° Il Comitato si radunerà ordinariamente tutte le domeniche a mezzogiorno, occorrendo adunanze strordinarie, queste succederanno nei giorni indicati dal Presidente.

Art. 40.° Il Comitato decide sulle questioni che possono emergere, e che non sono previste dal Regolamento. Trattandosi di cose gravi, e delle quali non credesse assumere la responsabilità, radunerà i Soci, e ne deferirà ad essi il giudizio.

Art. 41.° Le deliberazioni del Comitato devono essere a maggioranza assoluta di voti per la loro validità.

Art. 42.° Il Presidente ha la direzione di tutti gli affari, rappresenta la Società avanti le autorità, convoca e presiede i Soci; riunisce il Comitato ogni volta che lo crede necessario, ne dirige i lavori e le discussioni; firma i verbali di tutte le

adunanze, i mandati di pagamento, ed i rendiconti annuali.

Art. 43.° Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente, e in caso di malattia, temporanea assenza od impedimento del medesimo, ne assume le funzioni.

Art. 44.° I Consiglieri supplenti non fanno parte attiva del Comitato che in caso di malattia, temporanea assenza od impedimendo d'uno dei suoi membri, assumendo le funzioni del mancante, eccettuate quelle di Presidente. In tali circostanze il dovere di supplire spetta primieramente al Consigliere seniore.

Art. 45.° Il Segretario redige i verbali delle sedute del Comitato e delle adunanze dei Soci, prende nota delle proposte da mettersi all'ordine del giorno per essere discusse dai Soci; alla fine d'ogni anno compila il quadro economico della Società, stacca i mandati di pagamento, tiene la corrispondenza, firma tutti gli atti sociali, e li custodisce in protocollo.

Art. 46.° Il Cassiere è depositario dei valori esistenti in cassa e dei documenti relativi ai depositi fatti dal Comitato; riceve dall' Esattore generale i contributi mensili dei Soci; paga le spese della Società ritirando e conservando tutte le quitanze, diffidato a non pagare somme di denaro se non previa esibizione dei buoni firmati dal Presidente e dal Segretario, o di chi ne fa le veci, sotto pena della propria responsabilità.

Art. 47.° Il Cassiere all'atto che entra in carica, nel ritirare le somme che esistono in cassa ed i documenti di credito della Società, ne farà ricevuta

in duplicato, una di queste verrà ritirata e custodita dal Presidente, l'altra dal Cassiere medesimo, dopo di essere state da essi firmate. È pure tenuto a dare ricevuta, nel modo suespresso, di tutte le somme che riscuoterà durante la sua carica. I documenti relativi ai titoli di credito sono dal Cassiere fatti conoscere al Segretario, per la dovuta registrazione nel protocollo degli atti della Società.

Art. 48.° Ogni volta che si rinnova il Comitato, subito dopo le nuove elezioni, il Cassiere cessante consegnerà al suo successore i valori esistenti in cassa ed i documenti spettanti ai titoli di credito della Società, ritirando in pari tempo la ricevuta da lui rilasciata al Presidente, quando assunse la carica; ciò dovrà farsi alla presenza del Comitato che cessa e di quello che subentra, convalidando le operazioni con apposito verbale firmato dai membri dei due Comitati: di questo ne viene rilasciato copia al Cassiere cessante.

Art. 49.° Alla fine d'ogni anno amministrativo, il Cassiere in unione all'Esattore generale, deve redigere il resoconto annuale di cassa e presentarlo al Comitato prima dell'adunanza dei Soci, onde ottenerne la convalidazione.

Art. 50.° Dovendo il Cassiere assentarsi per alcun tempo, è obbligato d'informarne il Comitato, il quale provvederà surrogandovi provvisoriamente un Consigliere supplente.

Art. 51.° L'Esattore generale è incaricato dell'esazione dei contributi dei Soci, e ne rilascia quitanza staccata dall'appostito bollettario, facendone annotazione nel registro mensile. Alla fine d'ogni mese

consegnerà al Cassiere le somme esatte, ritirandone regolare ricevuta. — Deve curarsi di sollecitare i Soci al pagamento delle loro quote, avvertendo i morosi 15 giorni prima dell'ultimo termine fissato dal Regolamento. — È obbligato a trovarsi alla Sala sociale tutte le domeniche dal mezzogiorno alle due, onde ricevere i versamenti dei Soci. In caso d'impedimento deve avvisarne in tempo utile il Comitato, che provvederà colla provvisoria sostituzione d'un Consigliere supplente.

Art. 52.° L'Esattore generale è responsabile dei denari sociali che tiene presso di sè.

TITOLO IX.

Del Censore.

Art. 53.° Il Censore è specialmente incaricato:

a) Di sorvegliare tutta l'amministrazione e di riferirne ai Soci quando scoprisse delle irregolarità. Dovrà far constatare la sua ispezione ai registri sociali, apponendovi la propria firma.

b) Di comporre le controversie contemplate degli articoli 6, 14 e 19 e quelle altre che insorgessero tra il Comitato ed alcuno dei Soci. In questi casi il Censore dovrà associarsi due membri effettivi, uno dei quali potrà essere scelto dai ricorrenti. Pronunceranno il loro giudizio in iscritto e lo firmeranno. Esso sarà inappellabile.

Art. 54.° Ciascun Socio può essere Censore; dura in carica un anno, e viene eletto dall'assemblea sociale.

TITOLO X.

Del Medico Onorario.

Art. 55.° Il Medico Onorario è nominato dall'adunanza dei Soci, ed ha l'incarico delle visite ai Soci Effettivi e del disimpegno d'ogni altra mansione che fosse di sua competenza, in base all'invito per lettera che gli verrà all'uopo indirizzato dalla Presidenza del Comitato, alla quale riferirà per iscritto le risultanze relative. L'opera del Medico Onorario è sempre gratuita. Egli ha poi diritto d'intervenire alle adunanze della Società, ma con solo voto consultivo.

TITOLO XI.

Degli Infermieri Visitatori.

Art. 56.° Sono stabiliti quattro Infermieri Visitatori dei Soci Effettivi ammalati. Vengono nominati dal Comitato fra i Soci attivi, e durano in carica un anno. Un Visitatore supplisce l'altro nei casi d'impedimento d'uno di essi.

Art. 57.° Ogni volta che i Visitatori ricevono avviso dal Comitato di recarsi presso qualche Socio ammalato, lo devono fare nel termine loro prefisso, presentando sollecito rapporto alla Presidenza. Devono anche avvertire l'ammalato di spedire alla stessa l'attestato medico o chirurgico, a sensi dell'articolo 24 del presente Regolamento.

Art. 58.° In caso di prolungata malattia, gli Infermieri Visitatori sono obbligati di rinnovare le loro visite una volta alla settimana o più, come verrà ordinato dal Presidente, e fare in modo che non più tardi del sabato successivo, i loro rapporti pervengano regolarmente al Comitato, sino al termine della malattia.

Art. 59.° Se l'Infermiere Visitatore è parente dell'ammalato, sarà surrogato da altro Visitatore.

Art. 60.° Gli Infermieri Visitatori sono responsabili delle infedeltà commesse nei loro rapporti; e quando è provato che lo fecero maliziosamente, soggiaciono ai danni derivati e derivabili alla Società ed al Socio.

TITOLO XII.

Degli Esattori.

Art. 61.° Gli Esattori vengono eletti ogni anno dai Soci nelle rispettive tipografie. In quest'ultimo caso i Soci elettori indicheranno al Comitato il loro eletto.

Art. 62.° Spetta agli Esattori di comunicare e trasmettere a tutti i Soci di tipografia gli stampati e le circolari che il Comitato spedisse loro, all'effetto che siano distribuite e portate a conoscenza degli ascritti alla Società.

Art. 63.° Gli Esattori sono obbligati di riscuotere ogni prima domenica del mese il contributo dei colleghi di tipografia e di farne il versamento nelle

mani dell'Esattore generale, entro otto giorni dalla data dell'esazione, colle rispettive annotazioni. Qualora non s'attenessero alla presente disposizione, la Società ritiene responsabili gli Esattori stessi della mora in cui fossero incorsi i Soci, o della dispersione del danaro.

Art. 64.° Se succederanno cambiamenti interessanti la Società e risguardanti i Soci nelle tipografie cui sono addetti, dovranno sollecitamente notificarlo al Comitato.

TITOLO XIII.

Dei Soci Onorari e dei Soci Benemeriti.

Art. 65.° Si potranno inscrivere nella Società sotto il titolo di Soci Onorari tutte quelle benefiche persone che si saranno rese benemerite verso la medesima, sia col prestare la loro opera gratuita, sia con spontanee elargizioni.

Art. 66.° Il Comitato terrà apposito registro dei Soci Onorari, indicando la data d'entrata e d'uscita dalla Società, le loro elargizioni, e la qualità dell'opera prestata.

Art. 67.° Ammessi i Soci Onorari, viene loro trasmesso dal Comitato una lettera d' inscrizione nella Società ed una copia del Regolamento. Esso è pure tenuto a comunicar loro tutti gli stampati e circolari della Società che possono interessarli.

Art. 68.° La distinzione di Socio Benemerito sarà data a tutti i Soci Effettivi che l'avranno me-

ritata per considerevoli servigi resi alla Società; per zelo dimostrato nel disimpegno delle incombenze a loro affidate, o per elargizioni fatte alla stessa. Questa qualifica sarà aggiunta sui ruoli sociali al nome del Socio Benemerito e dovrà essergli data in ogni circostanza.

Art. 69.° I Soci effettivi saranno dichiarati Benemeriti per maggioranza di voti nelle adunanze ordinarie dei Soci.

TITOLO XIV.

Del Patrimonio Sociale.

Art. 70.° L'impiego del capitale della Società è fatto dal Comitato, il quale è obbligato, sotto pena della responsabilità, di depositare il denaro ed i titoli di credito presso una Cassa Pubblica di Milano. Questa potrà anche essere designata dai Soci in adunanza.

Art. 71.° Negli atti di deposito deve essere espresso che le somme depositate non possono venire restituite che nelle mani del Cassiere, in seguito alla presentazione d'una speciale autorizzazione della Presidenza del Comitato.

TITOLO XV.

Delle Adunanze dei Soci.

Art. 72.° Le adunanze dei Soci si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Art. 73.° Le adunanze ordinarie si tengono l'una nel gennajo, l'altra nel luglio d'ogni anno.

Art. 74.° Le adunanze e le relative deliberazioni non sono valide se il numero dei Soci Effettivi, intervenuti non supera il terzo.

Art. 75.° Non ottenendosi nella prima adunanza il numero legale, se ne convocherà una seconda nel termine di 15 giorni, la quale si riterrà legale qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Art. 76.° In caso di legittimo impedimento, ogni Socio potrà essere rappresentato da un'altro Socio con procura scritta. Però la sostituzione non potrà farsi da un Sociò Effettivo ad un Socio Onorario o viceversa.

Art. 77.° I Soci vengono invitati alle adunanze con circolare a stampa, in cui sono descritte le materie da trattarsi; detta circolare deve essere deposta dal Socio al banco della Presidenza, appena entrato nella Sala delle Adunanze.

Art. 78 ° Ogni Adunanza deve aver sempre principio colla lettura, fatta dal Segretario, del verbale della seduta antecedente.

Art. 79.° Nell' Adunanza ordinaria di luglio, il Comitato, a mezzo del Presidente, o d'un suo membro, da quest'ultimo delegato, farà una esposizione sommaria dello stato della Società; ed in quella che si tiene in gennaio, presenterà il rendiconto particolareggiato di tutte le operazioni eseguite durante la sua amministrazione, unitamente ad una relazione del progresso materiale e morale della Società. Terrà esposti sul banco Presidenziale in ogni adunanza ordinaria i documenti relativi ai

valori depositati a sensi dell'articolo 70.°, e le somme esistenti in cassa, con un promemoria che possa facilitarne la ricognizione.

Art. 80.° Quel Socio che avesse una proposta a fare, dovrà presentarla in iscritto al Comitato, prima che cominci il mese in cui scade la convocazione di un'adunanza ordinaria, affinchè possa essere menzionata nell'ordine del giorno.

Art. 81.° Per tutte le proposte presentate seduta stante, non potrà aver luogo la decisione, od una votazione qualunque, ma saranno rimandate alla prossima adunanza.

Art. 82.° Ogni Socio ha diritto alla parola, ne questa può essergli tolta se non dal Presidente, ed in caso d'abuso.

Art. 83.° Quel Socio, che regolarmente invitato, non interviene all' adunanza, lo si ritiene assenziente alle prese deliberazioni.

Art. 84.° Per la validità delle deliberazioni basta il voto della maggioranza relativa, salvo che si richiedesse un voto maggiore dall'adunanza, ciò però sarà stabilito con votazione. A parità di voti, decide il voto d'un Socio Onorario presente all'assemblea, ed in difetto di questi, sarà deciso dalla sorte.

Art. 85.° Avrà luogo la votazione segreta quando sia chiesta da tre Soci.

TITOLO XVI.

Dei motivi d' esclusione dei Soci.

Art. 86.° Potranno essere esclusi dalla Società:

a) I Soci che si fossero resi colpevoli di crimine o delitto, per cui abbia avuto luogo una condanna penale;

b) Coloro che dolosamente commetteranno gravi colpe verso l' Associazione, o le mancheranno di rispetto;

c) Chi tenterà in qualsiasi modo lo scioglimente della Società;

d) Chi si rifiuterà all' osservanza del Regolamento sociale;

e) Coloro che terranno una condotta assai riprovevole.

f) Coloro, che per godere del sussidio, simuleranno una malattia o maliziosamente la prolungheranno.

Art. 87.° L'esclusione dovrà essere proposta dal Comitato o da dieci Soci collettivamente, e presentata alla Società riunita in adunanza, la quale soltanto ha facoltà d'approvarla o respingerla.

Art. 88.° Gli esclusi dalla Società e gli uscenti volontariamente, non hanno diritto al rimborso dei contributi, nè a qualsiasi quota del patrimonio sociale o ad altro indennizzo.

TITOLO XVII.

Disposizioni generali.

Art. 89.° È vietato il cumulo di due o più cariche sociali in una sola persona.

Art. 90.° Il Regolamento dell' Associazione non può essere variato che dai Soci in adunanza: le mozioni relative saranno prima sottoposte all'esame d'una commissione speciale, scelta dall' adunanza seduta stante, coll'obbligo di riferirle il suo parere nel più breve termine possibile; questo potrà essere anche stabilito dall'assemblea di volta in volta.

Art. 91.° Per qualsiasi motivo nessun Socio può proporre lo scioglimento della Società, non dovendo esso accadere che per forza maggiore. Restando anche un solo Socio, di pien diritto potrà rappresentare la Società. In caso di scioglimento, il patrimonio sociale sarà consegnato con regolare scrittura ad un pubblico istituto di beneficenza che si assuma d'erogarne i frutti in opere di carità, preferibilmente a favore dei componenti l'Associazione e degli altri Impressori Tipografi domiciliati a Milano, coll'obbligo della restituzione qualora vengano tolte le cause che determinarono lo scioglimento della Società.

Art. 92.° Il presente Regolamento venne letto e confermato nell'adunanza della Società tenutasi la sera del 30 gennaio 1873.

CERTIFICATO D'AMMISSIONE

Noi sottoscritti certifichiamo che il collega

è stato ammesso nella Società di Mutuo Soccorso degli Impressori Tipografi di Milano

Il suddetto s'impegna di osservare fedelmente il presente Regolamento.

Milano, il

Per il Comitato direttivo
Il Presidente

Il Segretario

QUADRO DELLE

ANNO	1.° Trimestre			2.° Trimestre		
	Gennajo	Febbrajo	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
18						
18						
18						
18						
18						
18						
18						
18						
18						
18						

RICEVUTE PEL SOCIO

3.° Trimestre			4.° Trimestre			TOTALE
Luglio	Agosto	Settembr.	Ottobre	Novembr.	Dicembre	

CERTIFICATO DI PARTENZA

Noi sottoscritti dichiariamo che il collega

ha fedelmente adempiuto i suoi doveri di buon Socio, e che ha pagato ogni contribuzione alla Società.

Nel rilasciargli la presente attestazione, lo raccomandiamo alla protezione delle Società consorelle.

Milano, il

Per il Comitato direttivo
Il Presidente

Il Segretario



